

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAG. 1999

ADDI' 25 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BOCADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guscione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - MARRONI - PIZZUTELLI -

OGGETTO: DELIBERAZIONE N° 2838  
L.R. 21 GENNAIO 1984 N° 4  
ARTICOLO 29 - SCIoglimento DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE ED AGRO ROMANO - NOMINA DEL  
COMMISSARIO



Oggetto: Legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4 - articolo 29. Scioglimento degli organi di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano. Nomina del Commissario.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4;  
VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50;

PRESO ATTO che:

- il Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 ottobre 1997 n.24 ha stabilito di emettere ... per l'anno 1998 un ruolo di contribuenza suppletivo in aggiunta a quello ordinario, che ha provocato malumore e lamentele da parte dei consorziati;
- il Presidente della Giunta regionale, con atto di diffida in data 17 dicembre 1998 n.14842 ha rappresentato al Consorzio che la deliberazione consortile n.24/1997 "debba essere annullata, in quanto illegittima";
- il Consorzio con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 23 marzo 1998 n.36, ha revocato la propria deliberazione n.24/1997 dichiarato nulli gli effetti della medesima;

ATTESO che la Regione Lazio, con la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998 n.4013, ha dato incarico all'Unione regionale delle bonifiche del Lazio di predisporre una perizia per lo studio e lo svolgimento delle attività relative alle direttive per la revisione dei Piani di classifica consortili, allo scopo di adeguarli ai nuovi orientamenti della Corte di Cassazione circa il "beneficio diretto";

CHE, la Giunta regionale, con successiva deliberazione in data 3 novembre 1998 n.5818, ha approvato le Direttive preliminari con le quali i Consorzi vengono impegnati a:

- escludere dalla contribuenza tutti gli immobili urbani consortili che non hanno beneficio dal servizio della bonifica;
  - impostare la spesa consortile per "centri di costo";
  - provvedere alla delimitazione dei bacini;
  - schematizzare di conseguenza l'attività manutentoria e di esercizio;
  - effettuare la delimitazione delle risultanti zone omogenee;
- mentre ulteriori dati e notizie vengono richiesti per il febbraio 1999 ai fini dell'elaborazione delle Direttive finali, dove troveranno definizione anche le determinazioni dei parametri tecnici ed economici per la quantificazione del contributo;

CHE, invece, circa l'utilizzazione dei dati catastali cui fare riferimento, le Direttive preliminari prevedono: "con avvertenza di verificare l'aggiornamento e, in caso di necessità, enviarvi;

CHE, la Relazione finale per l'emanazione delle direttive ai Consorzi ai fini della formale revisione dei Piani di classifica consortili, è stata presentata dall'Unione regionale delle bonifiche ed è attualmente all'esame degli Uffici

ATTESO che il Consorzio, pur avendo proceduto alla esclusione dalla contribuenza di alcune zone urbane, ha ritenuto di dover emettere i ruoli del 1998 utilizzando criteri e modalità che hanno portato ad irregolarità nell'applicazione producendo lamentele ed un vero sommovimento popolare tra i consorziati soprattutto delle zone urbane nonché

provocando ferme prese di posizione da parte di amministrazioni comunali e di organizzazioni per la difesa dei diritti dei cittadini ;

CONSIDERATO che invece le modalità ed i criteri per la revisione del Piano di classifica consortile sono ancora all'esame degli Uffici regionali e quanto prima verranno approvate dalla Giunta regionale;

CHE, sulla base di dette direttive i Consorzi di bonifica dovranno revisionare i propri Piani di classifica;

CHE, in dette Direttive troverà anche applicazione l'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, che prevede l'esclusione dalla contribuzione di tutte le zone urbane e la definizione di una convenzione con l'Autorità d'ambito per la regolazione dei rapporti tra Consorzi di bonifica e Gestori dei servizi idrici integrati;

VISTO il verbale della riunione in data 17 maggio 1999 tenutasi presso la sede dell'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità, nel quale il Presidente del Consorzio si è impegnato a revocare i ruoli 1999 emessi ed a rimetterli con le stesse modalità di quelli emessi nel 1998, mantenendo comunque la esclusione delle zone urbane già deliberate dal Consorzio stesso ed a trasmettere una dettagliata relazione sugli aspetti procedurali e di legittimità;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio, approvata a maggioranza, n.63 in data 19 maggio 1999, con la quale viene stabilito di revocare i ruoli 1999 e di rimetterli con gli stessi criteri di quelli del 1998, fermo restando le esclusioni delle zone urbane già deliberate;

VISTA la relazione trasmessa dal Consorzio in data 24 maggio 1999, firmata dal Direttore dell'Ente, intitolata come "Relazione sulla emissione del ruolo di contribuzione 1999;

RILEVATO che il provvedimento consortile n.53/99 di revoca dei ruoli 1999, è scaturito soltanto dopo la ferma presa di posizione dell'Amministrazione regionale e che comunque non sono più tollerabili tali comportamenti inadeguati o sbagliati che creano disturbo proprio nel momento della riforma voluta dalla legge regionale 53/1998;

CHE, la Relazione del Consorzio descrive le metodologie utilizzate per l'emissione del ruolo di contribuzione 1999 in modo molto generico e di larga massima, senza affrontare la questione in modo diretto e, quindi senza esplicitare le effettive metodologie dalle quali è derivato il ruolo 1999;

COSIDERATO, comunque, che i due documenti consortili, la deliberazione di revoca del ruolo e la relazione esplicativa, sono in contrasto tra loro in quanto da una parte si revoca un provvedimento - ritenuto quindi irregolare o inopportuno o inadeguato - e dall'altra si relaziona sulla regolarità e legittimità delle metodologie utilizzate per l'emissione del ruolo di contribuzione 1999;

RILEVATO in definitiva che il Consorzio, puntualmente ogni anno in sede di definizione dei ruoli di contribuzione da emettere - compie atti e azioni che poi vengono contestate dall'Amministrazione regionale e poi puntualmente revocati dall'Amministrazione consortile in quanto inadeguati o irregolari;

CHE, nell'attuale fase di applicazione della citata legge regionale 53/1998, che assegna ai Consorzi di bonifica - tramite la stipula di convenzioni con le Province - le attività di realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche e di bonifica di preminente interesse regionale nonché il servizio pubblico di manutenzione di alcuni corsi d'acqua, non si possono

consentire comportamenti inadeguati da parte di amministrazioni consortili che potrebbero rendere gli stessi non affidabili a gestire un pubblico servizio;

CHE, comunque, la revoca del ruolo di contribuenza costituisce di per se un fatto molto grave per l'intera operatività sul territorio del Consorzio, in quanto vengono a mancare o sono introitate con sensibile ritardo le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, per i quali il Consorzio è chiamato ad operare e quindi ad emettere il ruolo di contribuenza che viene riscosso tramite gli istituti esattori;

RITENUTO di dover procedere all'applicazione dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4, sciogliendo l'attuale amministrazione ordinaria del Consorzio e nominando il Commissario con il compito di amministrare l'Ente e procedere entro dodici mesi all'indizione delle elezioni dei nuovi organi consortili;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, recante norme sulla "Organizzazione regionale della difesa del suolo", che al secondo comma dell'articolo 15 ha previsto che le competenze in materia di "bonifica, irrigazione e controllo degli atti dei Consorzi di bonifica", siano riunite presso le strutture preposte alla difesa del suolo e la successiva deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1999, n.2252, che in esecuzione al dettato normativo, ha disposto il trasferimento di dette competenze dal Dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale al Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127;

#### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato.

Di sciogliere gli Organi di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere e Agro romano ai sensi dell'articolo 29 secondo comma della legge 21 gennaio 1984 n.4 e di procedere alla nomina del Commissario nella persona di **CLAUDIO CATANIA** nato a Roma il 28.01.1946 e ris. a Roma in Via Adeodato REXI, 45 -

Il Commissario curerà l'amministrazione ordinaria dell'Ente e procederà all'indizione entro dodici mesi, dell'elezione dei nuovi organi consortili.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.127

IL PRESIDENTE: Fco PIETRO BABALONI

IL SEGRETARIO: Fco Dott. Saverio GIUCCIONE



26 MAR 1999



..... 1998  
DEL ..... 1999  
lev

**REGIONE LAZIO**

Assessorato  
*Opere e Reti di Servizi e Mobilità*

**RUOLI DI CONTRIBUENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO**

**VERBALE DELLE DECISIONI ASSUNTE NELL'INCONTRO DEL 17/5/1999**

Nella riunione tenutasi il 17 maggio 1999 presso l'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, su convocazione dell'Assessore Meta si sono analizzate le problematiche connesse con l'emissione da parte del CBTAR del ruolo di contribuenza 1999 che ha generato un vero e proprio sommovimento popolare soprattutto nelle zone urbane.

Il Consorzio, pur evidenziando di aver agito in piena legittimità, ha confermato la propria disponibilità, già manifestata con la sospensione dei ruoli disposta il 14.05.1999, ad adottare gli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.

Sulle questioni procedurali e di legittimità il CBTAR si è impegnato a fornire all'Assessore Meta una dettagliata relazione, che sarà oggetto di successivo esame di merito.

Per rimuovere invece immediatamente le situazioni di generale disagio il Consorzio ha accolto la richiesta della Regione Lazio di revocare i ruoli emessi e di procedere all'emissione per il 1999 di ruoli definiti con gli stessi criteri del 1998 ferma restando naturalmente la esclusione delle zone urbanizzate che non si avvalgono dei benefici di bonifica già deliberata dal Consorzio stesso.

Il Consorzio si è impegnato, in proposito, a dare immediata comunicazione all'utenza.

Si è infine convenuto sulla priorità fondamentale della applicazione tempestiva delle riforme contenute nella legge 53/98 che dovrà essere operativa a partire dal 2000 rimuovendo alla radice i problemi che ancora una volta si sono manifestati.

CONSORZIO DI BONIFICA  
TEVERE E AGRO ROMANO

*Il Direttore Generale*  
F.to: Mario Ceci

*Il Presidente*  
F.to: Mario Minozzi

REGIONE LAZIO

Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità

*Il Direttore di Dipartimento*  
F.to: Ing. Raimondo Besson

*L'Assessore*  
F.to: Michele Meta

288P  
1999

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO**

Via del Viminale, 43 - 00184 Roma

**DELIBERAZIONE N. 63/99**

Posiz. I-C-1

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
TENUTASI IL GIORNO 19 MAGGIO 1999**

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 19 del mese di maggio alle ore 9.30 presso la sede del Consorzio in Via del Viminale n. 43, convocati con telegramma del 18 maggio 1999 si sono riuniti i Sigg.:

		PRESENTI 19/5/99	ASSENTI 19/5/99
Dr. Mario Minozzi	Presidente	P	
Sig. Mario Palone	Vice Pres. II	P	
Sig. Rosalino Caprilli	Member		
Dott. Enrico Certani	"	P	
Sig. Ferdinando Francesco Cerina	"	P	
Sig. Michele Cocca	"	P	
Sig. Eligio Di Martuccio	"	P	
Dott. Filippo Gaipari	"	P	
Sig. Remo Giuliano	"	P	
Ing. Paolo Morelli	"	P	
Ing. Stefano Perini	"		A
Sig. Sereno Petrucci	"		A
Sig. Gaetano Schiavetti	"	P	
Geom. Gino Tuzzi	"	P	
Dott. Amelio Zolneroni	"	P	
Sig. Lorenzo Zotti	"		A
Sig. Lenis Strufaldi	"	P	
Sig. Claudio Savina	"		A
Dott. Gaetano Ronga	"	P	
Dott. Michele Lepre	"	P	
		16	4

		PRESENTI 19/5/99	ASSENTI 19/5/99
Dr. Cesare Altare	Presidente IV	P	
Dr. Paolo Polga	Ass. I		A
Dr. Roberto Ruffi	Ass. II		A
		1	2

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**OMISSIS**

1) Ruolo 1999 (Determinazioni)

**OMISSIS**

E' presente il Direttore Dott. Mario Ceci.  
La Dott.ssa Antonella Brone, Capo Settore Segreteria e Affari generali partecipa quale Segretario.  
La seduta e' valida ai termini de l'art. 38 dello Statuto.



**DELIBERAZIONE N. 63/99**

**Posizione:** I-C-3

**OGGETTO:** Ruoli 1999 - Revoca

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la L.R. 21/1/1984, n. 4;

**VISTA** la L.R. 7/10/1994, n. 50;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/98 del 18-28/12/98 con la quale si è proceduto all'adeguamento del vigente Piano di Classifica per il riparto delle spese consorziali approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 16/9/92 n. 474 ed alle sopravvenute disposizioni di legge, alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8960/96, nonché alle direttive regionali emanate con D.G. n. 5818 del 9/11/98;

**CONSIDERATO** che i criteri di riparto come sopra revisionati hanno fatto emergere, rispetto al 1998, notevoli differenze nella distribuzione contributiva tra le proprietà consorziate con particolare riferimento alle zone del comprensorio altamente urbanizzate;

**VISTA** la propria deliberazione n. 63/99 del 14 maggio 1999 con la quale è stato disposto, nelle more di accertamenti tecnici nel calcolo della contribuzione e nell'interesse dei consorziati, la sospensione cautelativa del ruolo 1999;

**ATTESO CHE** con la stessa deliberazione è stato dato mandato alla Presidenza e alla Direzione di prendere contatti con i responsabili regionali per evidenziare gli aspetti tecnici e metodologici relativi alle direttive emanate dalla Regione;

**PRESO ATTO** dell'esito dell'incontro avvenuto in data 17 maggio 1999 con l'Assessore Michele Meta presso l'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, durante il quale sono state analizzate le problematiche connesse con l'emissione del ruolo di contribuzione 1999;

**PRESO ATTO** che la Regione, tramite l'Assessore Meta, ha chiesto al Consorzio, nelle more della applicazione della riforma contenuta nella L.R. 53/98 - assolutamente prioritaria rispetto alle direttive emanate - che sarà comunque operativa a partire dal 2000, di congelare la situazione contributiva al 1998 e di revocare conseguentemente i ruoli emessi procedendo all'emissione, per il 1999, di ruoli definiti con gli stessi criteri del 1998, ferma restando le esclusioni dalla contribuzione delle zone urbanizzate che non si avvalgono delle opere e dei servizi di bonifica già deliberate dal Consorzio;

**A MAGGIORANZA**, astenuti i Consiglieri Ronga, Strafaldi e Schiavetti; contrari i Consiglieri Tozzi, Legre e Gasparri;

## DELIBERA

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

Di accogliere la richiesta della Regione di revocare i ruoli emessi procedendo all'emissione, per il 1999, di ruoli definiti con gli stessi criteri del 1998, ferma restando le esclusioni dalla contribuzione delle zone urbanizzate che non si avvalgono delle opere e dei servizi di bonifica già deliberate dal Consorzio;

Di dare immediata comunicazione della citata revoca alla contribuzione;

Di presentare, come richiesto dall'Assessore Meta, dettagliata relazione sulle procedure adottate che dovrà essere preventivamente esaminata dal Consiglio nella riunione già fissata per il giorno 27 maggio 1999;

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 22-5/97, n. 11.

OMISSIS



Dopo di che non essendovi altro da discutere e deliberare si dichiara sciolta la seduta alle ore 13.45.

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Antonella Buono)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Mario Minozzi)

Referto di pubblicazione: Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nell'Albo consortile.

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Antonella Buono)



Per copia conforme  
IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Antonella Buono)





**CONSORZIO BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO****RELAZIONE SULLA EMISSIONE DEL RUOLO DI  
CONTRIBUENZA 1999****PREMESSA**

L'attuale Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano nasce dalla fusione dei Consorzi di Bonifica "Agro Romano", "Ostia e Maccarese" e "Media Valle Tevere".

Il Piano di Classifica e di Riparto delle spese consortili attualmente in vigore per l'Ente è quello che i tre consorzi hanno messo a punto nel giugno 1991 prima della fusione avvenuta nel 1996.

Tale Piano è stato approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 474 del 16/9/1992.

Esso prevede l'assegnazione ai singoli bacini idraulici rientranti nel comprensorio consortile di un *indice idraulico* che, pur non rappresentando il *beneficio* assoluto che ciascun immobile trae dall'attività di bonifica ne quantifica il beneficio presunto relativo; cioè i diversi gradi di beneficio che i vari immobili ricevono in rapporto agli altri.

Il Piano in particolare individua, in via preliminare, *indici di intensità* (diversa entità delle opere necessarie in ciascun bacino), *indici di soggiacenza* dei terreni (diversa situazione di pericolosità dei terreni nell'ambito di ciascun bacino) e *indici di comportamento* (comportamento degli immobili rispetto al deflusso delle acque in ciascun bacino).

La composizione dei sopraccitati indici fornisce l'*indice idraulico* finale cioè il beneficio presunto derivante dalle opere idrauliche ai vari immobili ricadenti nel comprensorio.

L'*indice economico* misura la diversa entità del valore fondiario o del reddito tutelato dall'attività di bonifica ed è rappresentato dai valori dei redditi dominicali e delle rendite catastali dei vari immobili ricadenti nel comprensorio rettificati, ove necessario, da adeguati parametri.

Al momento della fusione la situazione era la seguente:

- Il Consorzio di bonifica Agro Romano aveva applicato dal 1994 il citato Piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale.
- Il Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese non era riuscito a dare applicazione al Piano di Classifica di cui trattasi in quanto mancava nei dati dell'archivio catastale l'*indice economico* ("Redditi dominicali" e "Rendite catastali").  
Autorizzato dalla Regione Lazio il Consorzio di Ostia e Maccarese ha continuato ad applicare il Piano di Classifica elaborato nel 1966 che prevedeva la ripartizione della spesa per "superficie" per quanto riguarda i terreni, mentre per i fabbricati la ripartizione veniva fatta a vano, a mq ovvero a mc.



- **Il Consorzio di bonifica della Media Valle Tevere** aveva continuato ad applicare i criteri previgenti al Piano di classifica approvato dal Consiglio Regionale. Il calcolo della contribuzione veniva fatto quindi applicando una "tariffa" fissa ad ettaro o frazione di ettaro differenziata a seconda che si trattava di mettere a contribuzione terreni di collina ovvero terreni di pianura. Non erano assoggettati a contribuzione gli immobili extragricoli. Il gettito complessivo del ruolo era costante nel tempo per un importo complessivo di circa 185 milioni di lire.

Si era quindi di fronte a tre realtà distinte gestite in modo diverso tra di loro.

**Con la fusione, formatosi un unico Ente, è emersa la necessità di dare una corretta e completa applicazione al Piano di Classifica approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 16/9/1992 n. 474 per creare una base generale, unica ed univoca per una ripartizione perequata della spesa.**

## **L'EVOLUZIONE NORMATIVA E LE DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO DEI PIANI DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA SPESA.**

Alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione hanno inciso profondamente sul concetto di "beneficio" che gli immobili devono ricevere dall'attività di bonifica per poter essere assoggettati a contribuzione.

**In particolare la sentenza della Suprema Corte a Sezioni riunite n. 8960 in data 15 ottobre 1996 ha disposto che ai fini della legittimità dei contributi di bonifica è influente la natura agricola o extra agricola degli immobili ma è indispensabile che si tenga conto del beneficio che i medesimi ricevono dai servizi e dall'attività di bonifica e che tale beneficio deve essere diretto, potenziale e generale (non generico), conseguito o conseguibile purché si riferisca all'immobile e che il vantaggio può essere generale e cioè riguardare un insieme rilevante di immobili.**

*La onere della prova e la misura del grado di beneficio conseguito è a carico dei consorzi. I quali per avere titolo di esazione devono evidenziare riscontri concreti a giustificazione delle loro richieste.*

Alla sentenza, che ha avuto un forte impatto sui criteri di riparto della contribuzione dei consorzi di bonifica, hanno dato riscontro nella presentazione delle loro opposizioni i consorziati (specie extra agricoli) che si ritenevano ingiustamente vessati dalla imposizione consorzile.

La stessa Regione Lazio ha ritenuto di intervenire e tramite l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con nota 2 settembre 1997 prot. 33499 (**ALLEGATO I**), ha invitato i consorzi ad adeguare i propri Piani di Classifica a quanto disposto dalla sentenza.

A seguito della nota vicenda relativa al "ruolo aggiuntivo" emesso dal Consorzio nel settembre 1997 a carico di consorziati ricadenti quasi esclusivamente nelle zone urbane che fino a quel momento per il disordine del catasto enariale erano sfuggiti all'imposizione, il Presidente della Giunta Regionale, preso atto del parere della Commissione interassessorile nominata dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 5965 del 30 settembre 1997, con nota in data 17 dicembre 1997 prot. 14842 (ALLEGATO 2) diffidò il Consorzio a:

1. "Annullare, in quanto illegittima, la deliberazione consortile di approvazione del ruolo suppletivo e conseguentemente le somme già incassate devono essere restituite, valutando la possibilità di effettuare la restituzione mediante sgravi compensando con quanto sarà iscritto nel ruolo 1998;"
2. "Dare applicazione immediata all'art. 3 della L.R. n. 84. Il Consorzio deve procedere all'esclusione delle zone urbane e di espansione urbana dal perimetro consortile e quindi dall'onere contributivo, con eccezione di quelle zone urbane e di espansione urbana che si avvalgono dei benefici delle opere o dei servizi di bonifica;"
3. "Eliminare immediatamente dai Piani di classifica gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico. Comunque, per una completa e razionale "rivisitazione" del Piano di classifica per adeguarlo alla sentenza della Corte di Cassazione 8960/96, è opportuno e necessario dare seguito a quanto sollecitato dall'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con la nota prot. 3499 del 12 settembre 1997 (vedi ALLEGATO 1)."

Il Consorzio ha puntualmente provveduto ad attuare quanto disposto dal Presidente della Giunta Regionale con provvedimenti n. 36/98 del 23 marzo 1998 e 38/98 del 29 aprile 1998 (ALLEGATI 3 e 4).

In particolare:

- Per quanto riguarda il punto 1, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 1998 n. 36/98 ha provveduto ad annullare la deliberazione di approvazione del ruolo aggiuntivo settembre 1997 e a rimborsare ai contribuenti le somme versate.
- Per quel che riguarda il punto 2 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con provvedimenti n.ri 38/98 del 24 maggio 1998 e n.ri 45/98,46/98,47/98,49/98, 50/98,51/98 e 52/98 in data 2 luglio 1998 ha proposto, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R. 21 gennaio 1984, la esclusione parziale o totale dal perimetro contributivo delle aree urbane e di espansione urbana ricadenti rispettivamente nei comuni di Formello, Campagnano, Sacrofano, Ladispoli, Cerveteri, Fregene, Anguillara Sabazia, Guidonia, Lido di Ostia, Roma-Ostia Lido.  
Tutti i sopracitati provvedimenti sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazioni in data 2 luglio 1998.
- Per quel che riguarda il 3° punto il consorzio ha provveduto, con decorrenza dal ruolo 1998, ad eliminare gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico.  
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, oltre con provvedimento 38/98 del 29 aprile 1998 ha assunto l'impegno, ribadito nei successivi provvedimenti n.ri 39/98, 45/98,46/98, 47/98, 49/98, 50/98, 51/98, 52/98, di "rivisitare" il Piano di Classifica per adeguarlo alla sopravvenuta sentenza della Suprema Corte di Cassazione 8960/96.

Quando con provvedimento n. 5818 del 3 novembre 1998 (ALLEGATO 5) la Giunta Regionale ha approvato le "Direttive preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio" impegnando i Consorzi a

danno la più tempestiva attuazione. Il Consorzio, che aveva già avviato la "rivisitazione", si è attivato per poterlo applicare tramite specifiche attività supplementari, propedeutiche all'emissione del ruolo 1999.

In particolare il Consorzio ha operato per definire la linea con le "Direttive" emanate:

- **La ridelimitazione dei bacini e raggruppamento dei medesimi in zone omogenee per caratteristiche fisiche e per tipologia/intensità di intervento consortile** basata su indagini specifiche, propedeutiche alla stesura del Piano Generale di Bonifica, ed ha trovato termine in tempo utile per essere applicata fin dal ruolo 1999;
- **La riorganizzazione della spesa effettuata sulla base dell'attività consortile e raggruppata per zone omogenee, viste come "Centri di costo";**
- **La rideterminazione degli indici di beneficio sulla base di elementi oggettivi derivanti dal Piano Generale di Bonifica.**

Le attività svolte sono state organizzate come segue:

- **Predisposizione della cartografia di classifica di base** secondo gli elementi oggettivi desunti dal Piano Generale di Bonifica;
- **Definizione delle zone omogenee (macro-bacini).**  
Sono stati definiti i seguenti macro-bacini o zone omogenee:
  1. Santa Severa
  2. Cerveteri - Ladispoli
  3. Arrene
  4. Galeria
  5. Maccanese
  6. Ostia - Castel Porziano
  7. Cassia - Umanina
  8. Media Valle Tevere Nord
  9. Media Valle Tevere Sud
  10. Bufalotta
  11. Guidonia
  12. Malafede - Ardeatina
- **Definizione dei parametri oggettivi utilizzabili per la perimetrazione e la classificazione delle zone di soggiacenza;**
- **Elaborazione (con mediazione) dei parametri per l'unità di applicabilità minima** individuata, in base ai dati in possesso al momento delle lavorazioni, nel *Foglio Catastale*;
- **Determinazione dell'indice di soggiacenza** considerando i seguenti parametri significativi: altimetria, pendenza, idrometria, pluviometria, rischio di esondazione;
- **Determinazione dell'indice di comportamento idraulico;**




- **Calcolo dell'indice di beneficio ed individuazione delle zone a diversi gradi di beneficio;**
- **Individuazione ed evidenza delle zone non beneficiate;**
- **Verifica della congruenza dei coefficienti di beneficio tramite simulazione del ruolo.**

Il lavoro di "rivisitazione" è stato preceduto ed accompagnato da una intensa attività di riorganizzazione, unificazione, aggiornamento ed integrazione della banca dati degli archivi catastali che ha costituito l'elemento indispensabile per una corretta e generale individuazione della base imponibile.

Le metodologie e soluzioni adottate appaiono assolutamente rispettose del Piano di Classifica approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 474 del 16/9/1992 che risulta quindi applicato in forma unitaria. I criteri adottati appaiono inoltre conformi alle "Direttive" regionali garantendo una precisa dimostrazione "**del beneficio diretto**" elemento indispensabile in relazione all'imprescindibile disposto della nota sentenza della Corte di Cassazione 8960/96 la cui corretta applicazione, tra l'altro, cautele il Consorzio da opposizioni da parte di singoli Consorziati e/o Enti diversi e/o Associazioni di Categoria.

Roma, 24 maggio 1999

IL DIRETTORE  
(Dott. Mario Cusi)





112 SET. 1997

*Handwritten signature*

Settore 64

*prot 03199*

Associazione Regionale delle Bonifiche  
c/o Consorzio di Bonifica Pratica di Mare  
Via Fosso Pratica di Mare  
00040 ARDEA

Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore  
01021 ACQUAPENDENTE

Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca  
Via G. Garibaldi, 7  
01016 TARQUINIA

Stampa: 6.314 T-C-A  
22 SET. 1997

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano  
Via del Viminale, 43  
00184 ROMA

*03199*

Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare  
Via Fosso Pratica di Mare  
00040 ARDEA

*AN*

Consorzio di Bonifica Agro Pontino  
Corso G. Matteotti, 101  
04100 LATINA

Consorzio di Bonifica n.6 Piana di Fondi  
Viale Piemonte, 140  
04022 FONDI

Consorzio di Bonifica Sud di Anagni  
Vicolo Cellacchio, 1  
03012 ANAGNI

Consorzio di Bonifica Conca di Sora  
Via S. Rosalia, 22  
03039 SORA

Consorzio di Bonifica Valle del Liri  
Via G.B. Vico, 6  
03043 CASSINO

Consorzio della Bonifica Reatina  
Via delle Orchidee, 20  
02100 RIETI

*1*

Assessorato  
Sviluppo del Sistema Agricolo  
e del Mondo Rurale

12 SET. 1997

prot. 03499

*OGGETTO: Contributi consortili. Adeguamento piani di classifica alle ultime sentenze della Corte di Cassazione.*


*In più occasioni è stata rappresentata ai legali rappresentanti dei Consorzi in indirizzo e dell'Associazione regionale delle bonifiche la esigenza di adeguare i piani di classifica, ai fini della determinazione dei contributi a carico dei consorziati, a quanto sentenziato dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite con provvedimenti n.8957 e n.8960 del 14 ottobre 1996.*

*Con la presente si sollecita formalmente a provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, affinché i piani di classifica attualmente vigenti siano adeguati a quanto previsto dalle sentenze sopra richiamate e conseguentemente la prossima emissione delle nuove cartelle per il pagamento dei contributi di bonifica risulti conforme ai criteri nelle stesse sentenze specificati.*

*Ove non sia possibile portare a termine i lavori per una radicale reimpostazione e ridefinizione dei piani di classifica prima della emissione delle suddette cartelle è opportuno comunque che i Consorzi addivengano agli adeguamenti richiamati al precedente capoverso, in tempo utile per la emissione delle cartelle entro la fine del corrente anno.*

*Si richiama l'attenzione su quanto rappresentato, tenuto conto anche delle aspettative rappresentate da vari consorziati con riferimento alle sentenze in argomento.*

L'ASSESSORE  
MAURIZIO FEDERICO



Contrib.cons.

gv

2

*Al Presidente*  
 *della Società Regionale dei Comuni*  
*1033*

ALLEGATO 2

17 DIC. 1997

CONTR. N. 10731	S.C.
Pro. N. 10731	S.C.
Data di emissione 23 DIC. 1997	

Al Presidente  
del Consorzio di Bonifica  
Tevere e Agro Romano

R O M A

Oggetto: ruolo suppletivo emesso per l'anno 1997 dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Atto di diffida.

Come è noto, a seguito della mozione n. 79 del 17 settembre 1997 del Consiglio Regionale, la Giunta, con deliberazione n. 5968 del 30 settembre 1997, ha nominato una apposita Commissione interassessorile con il compito di verificare la regolarità del ruolo suppletivo emesso per l'anno 1997 da codesto Consorzio, accertare la legittimità della richiesta dei tributi stessi e la consistenza del ruolo anche alla luce del fatto che gli immobili agricoli ed extragricoli, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, sono assoggettabili alla contribuzione di bonifica solo in presenza ed in ragione dei benefici diretti ricevuti.

La predetta Commissione ha riscontrato che "mentre il ruolo ordinario 1997 è stato ripartito ed emesso sulla base della spesa prevista nel bilancio preventivo 1997, il ruolo suppletivo di cui si tratta è stato ripartito ed emesso senza tale previsione (in assenza di una variazione di bilancio che determinasse il nuovo fabbisogno e conseguentemente le nuove entrate con cui farvi fronte). È stata pertanto seguita una procedura in evidente contrasto con l'art. 8 del DPR 947/1962 e l'art. 26 dello Statuto. Né si ritiene che la successiva variazione di bilancio abbia sanato tale situazione: il Consorzio ha infatti emesso il ruolo di contribuzione suppletivo, determinando delle entrate ulteriori rispetto a quelle previste in bilancio, in parte già introitate, sulla base di atti (deliberazione del Presidente n. 30/97 e Comitato esecutivo n. 58/97) privi del necessario presupposto di legittimità (previsione di bilancio). Tali atti sono, quindi, illegittimi.

Si rileva, peraltro che, posta la piena legittimazione del Consorzio alla ricerca e quindi al reperimento dei dati catastali di nuovi consorziati rientranti nel territorio consortile che in passato non è stato possibile sottoporre a contribuzione, tale reperimento, deve essere finalizzato ad una più equa imposizione che interessi tutti i consorziati, e non all'ottenimento di maggiori introiti fini a se stessi anche se, nella fattispecie, con atto successivo sono stati destinati ad interventi di manutenzione ordinaria.




Certamente, più numerosi sono i consorziati, minore sarà mediamente l'importo unitario del tributo. L'importo complessivo del ruolo non viene, quindi, influenzato dal numero dei consorziati, ma dall'ammontare delle risorse da destinare, in sede di bilancio, allo svolgimento dei fini istituzionali.


La metodologia da seguire, ai sensi della vigente legislazione in materia, è quella di determinare prima il fabbisogno dell'Ente in sede di formazione del preventivo e dopo provvedere alla ripartizione della spesa in base agli indici del Piano di classifica fra tutti i consorziati.

La Giunta regionale, alla cui valutazione sono state sottoposte le conclusioni della Commissione, nella seduta del 16 dicembre c.a. ritiene che:

1. debba essere annullato, in quanto illegittima, la deliberazione consortile di approvazione del ruolo suppletivo e conseguentemente le somme già incassate devono essere restituite, valutando la possibilità di effettuare la restituzione mediante sgravi compensando con quanto sarà iscritto nel ruolo del 1998;
2. debba essere data applicazione immediata all'art. 8 della l.r. 4/84. Il Consorzio deve procedere all'esclusione delle zone urbane e di espansione urbana dal perimetro consortile e quindi dall'onere contributivo, con eccezione di quelle zone urbane e di espansione urbana che si avvalgano dei benefici delle opere o dei servizi di bonifica;
3. devono essere eliminati immediatamente dai Piani di classifica gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico. Comunque, per una completa e razionale "rivisitazione" del piano di classifica per adeguarlo alla sentenza della Corte di Cassazione, è opportuno e necessario dare seguito a quanto sollecitato dall'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con la nota prot. 3499 del 12 settembre 1997.

Si invita pertanto la S.M. ad adottare i provvedimenti necessari dandone con la massima sollecitudine comunicazione a questa Presidenza restando inteso che, in caso contrario, si procederà a norma dell'art. 29 della l.r. 4/84.

  
Pietro Badaloni

  
ACI/Presi

## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

*(ex già Consorzio di bonifica n. 3 dell'Agro della fazione dei Consorzi di Bonifica dell'Agro Romano,  
di Ostia e Maccarese e della Media Valle del Tevere)  
Via del Viminale n. 43 - 00184 - Roma*

DELIBERAZIONE N. 36/98  
POSIZ. I-C-1

### VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IL GIORNO 23 MARZO 1998

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 23 del mese di marzo alle ore 9 e minuti trenta presso la sede del Consorzio in Via del Viminale n. 43, convocati per motivi di urgenza con telegramma n. 41/9C del 19.03.1998 si sono riuniti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Dr. Mario Minozzi	Presidente	P	
Sig. Mario Falone	Vice Presid.	P	
Sig. Rosolino Carriello	Membro	P	
Dott. Enrico Cantoni	"	P	
Sig. Ferdinando Francesco Cerama	"	P	
Sig. Michele Coletta	"		A
Sig. Eligio Di Marziantonio	"		A
Dott. Filippo Gasparri	"	P	
Sig. Remo Giuliani	"	P	
Dott. Roberto Marsicola	"		A
Ing. Paolo Morelli	"	P	
Ing. Stefano Petrini	"		A
Sig. Sertinio Petrucci	"		A
Geom. Gino Tozzi	"	P	
Dott. Amedeo Zamberoni	"	P	
Sig. Lorenzo Zorzi	"		A
Sig. Loris Strufaldi	"		A
Sig. Claudio Salvucci	"	P	
Dott. Gianfranco Ronga	"		A
Dott. Michele Lepre	"	P	
		12	8

per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Impugnazione lettera Presidente Badaloni - Comunicazioni urgenti del Presidente - Determinazioni.

E' presente il Direttore Dott. Mario Ceci che svolge le funzioni di segretario.

Assenti giustificati: Sig. Coletta, Sig. Di Marziantonio, Dott. Marsicola, Ing. Petrini, Sig. Petrucci, Sig. Zorzi, Sig. Strufaldi e Dott. Ronga.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti: Dott. Cesare Attanasio, Rag. Fabio Portari, Dott. Paolo Polegri.

La riunione è valida a termini dell'art. 38 dello Statuto.

OMISSIS



**DELIBERAZIONE N. 36/98**

**Posizione:** 7-C-1

**OGGETTO:** Determinazioni conseguenti alla diffida del 17.12.1997 del Presidente della giunta Regionale del Lazio - Pietro Badaloni.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** lo statuto consortile;

**VISTA** la L.R. 21.7.1984, n. 4;

**VISTA** la L.R. 7.10.94, n. 50;

**VISTO** l'atto di diffida in data 17.2.97 prot. 14842 con il quale il Presidente della Giunta regionale del Lazio Pietro Badaloni rappresenta al Consorzio che:

1. - debba essere annullata, in quanto illegittima, la deliberazione consortile di approvazione del ruolo suppletivo e conseguentemente le somme già incassate devono essere restituite, valutando la possibilità di effettuare la restituzione mediante sgravi compensando con quanto sarà iscritto nel ruolo del 1998;
2. - debba essere data applicazione immediata all'art. 3 della L.R. 4/84. Il Consorzio deve procedere all'esclusione delle zone urbane e di espansione urbana dal perimetro consortile e quindi dall'onere contributivo, con eccezione di quelle zone urbane e di espansione urbana che si avvalgono dei benefici delle opere o dei servizi di bonifica;
3. - devono essere eliminati, immediatamente dai Piani di classifica gli indici relativi alla gestione e manutenzione dei bacini soggetti a sollevamento meccanico. Comunque, per una completa e razionale "rivisitazione" del Piano di classifica per adeguarlo alla sentenza della Corte di Cassazione, è opportuno e necessario dare seguito a quanto sollecitato dall'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con la nota prot. 5499 del 12 settembre 1997;

**PRESO** atto che il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, a conclusione della sopracitata nota, invita il Presidente del Consorzio ad adottare i provvedimenti necessari dandone con la massima sollecitudine comunicazione restando inteso che, in caso contrario, si sarebbe proceduto a norma dell'art. 29 della L.R. 4/84;

**VISTA** la bozza del verbale della riunione tenutasi presso la sede della Giunta Regionale il 5 febbraio 1998, presenti per la Regione Lazio il Dott. Fabrizio Clementi, l'Ing. Raimondo Besson e il Dott. Armando Ferlicca e per il Consorzio il Presidente Dott. Mario Minozzi ed i Consiglieri Sig. Tozzi Gino e Dott. Amedeo Zabberoni;

**ATTESO** che la citata bozza di verbale testualmente prevede:

"Per quanto riguarda il primo punto:

il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano procederà alla revoca formale della deliberazione di C.D.A. n. 24 del 21 ottobre 1997.

Con la deliberazione di revoca saranno dichiarati nulli gli effetti prodotti dalla citata deliberazione n. 24 del 21.10.97 e sarà disposta la restituzione dei ruoli già incassati anche mediante compensazione con i ruoli consortili del 1998.

Il Consorzio si riserva di verificare la possibilità di emettere ruoli di contribuzione, riferiti ad anni pregressi, a carico di soggetti che rientrano nel perimetro consortile ed iscrivibili nei ruoli consortili nel rispetto delle vigenti normative.

Per quanto riguarda il secondo punto:

il Consorzio procederà all'esclusione della contribuzione 1998 delle zone urbane o di espansione urbana secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 4/84

Allo scopo di accelerare le procedure di competenza del Consorzio, la Regione Lazio si farà carico di convocare un incontro con i Comuni maggiormente interessati (Roma, Ladispoli, Fiumicino) ai fini della individuazione delle zone urbane o di espansione urbana interessate.

Per quanto riguarda il terzo punto:

Il Consorzio dichiara di avere già operato in adempimento".

VISTO il proprio provvedimento 1998 del 22.01.1998;

PRESO ATTO della volontà espressa nell'atto di diffida e della insistenza successivamente espressa nelle riunioni ulteriori;

CONSIDERATO che è rimasta ferma l'esplicita alternativa figurante nella parte dell'atto di diffida nel senso di procedere alla nomina del Commissario;

CONSIDERATA la pressante esigenza di evitare una siffatta eventualità;

ACCERTATA peraltro, a scioglimento della riserva formulata nella bozza di verbale del 5 febbraio 1998, la possibilità, anzi l'obbligo, di emettere ruoli di contribuzione riferiti ad anni pregressi essendo la prescrizione determinabile in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 C.C.

**ALL'UNANIMITA'**

### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

Di approvare il verbale della riunione tenutasi il 5.02.1998 presso la sede della Giunta Regionale qui di seguito riportato:

#### **"VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE IL 5 FEBBRAIO 1998 ORE 10.00**

OGGETTO: Consorzio Bonifca Tevere e Agro Romano -Ruolo suppletivo emesso per l'anno 1997.

RIFERIMENTI: - verbale commissione intersessoriale in data 12 novembre 1997.

- atto di diffida ad adempiere del Presidente della Giunta Regionale prot. 14842 del 17.12.97.

- nota del Consorzio di Bonificas Tevere e Agro Romano del 2.03.1998.

PRESENTI:

per la Regione Lazio: Dott. Fabrizio Clementi, Ing. Raimondo Besson, Dott. Armando Ferlicca.

Per il Consorzio: Presidente Mario Mirozzi - Consiglieri Tezzi Gino e Zabberoni Amedeo.

Dopo un'ampia discussione di carattere generale sul merito e sulle procedure adottate, relativamente ai problemi posti nei tre punti indicati nella nota del Presidente della Giunta Regionale n. 14842 del 17.12.97 si è convenuto quanto segue:

**Per quanto riguarda il primo punto:**

il Consorzio di Bonificas Tevere e Agro Romano procederà alla revoca formale della deliberazione di C.D.A. n. 24 del 21 ottobre 1997.

Con la deliberazione di revoca saranno dichiarati nulli gli effetti prodotti dalla citata deliberazione n. 24 del 21.10.97 e sarà disposta la restituzione dei ruoli già incassati anche mediante compensazione con i ruoli consortili del 1998.

Il Consorzio si riserva di verificare la possibilità di emettere ruoli di contribuzione riferiti ad anni pregressi, a carico di soggetti che rientrano nel perimetro consortile ed iscrivibili nei ruoli consortili nel rispetto delle vigenti normative.

**Per quanto riguarda il secondo punto:**

Il Consorzio procederà all'esclusione della contribuzione 1998 delle zone urbane o di espansione urbana secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 4/84

Allo scopo di accelerare le procedure di competenza del Consorzio, la Regione Lazio si farà carico di convocare un incontro con i Comuni maggiormente interessati (Roma, Ladispoli, Fiumicino) ai fini della individuazione delle zone urbane o di espansione urbana interessate.

Per quanto riguarda il terzo punto:

Il Consorzio dichiara di avere già operato in adempimento".

Di revocare la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 24 del 21 ottobre 1997 dichiarando conseguentemente nulli gli effetti della medesima e di restituire le somme già incassate; Di dare mandato agli uffici di procedere alla restituzione delle somme incassate con il ruolo aggiuntivo emissione settembre 1997 anche mediante compensazione con i RIM del 1998 prendendo immediati accordi con il Servizio Riscossione Tributi.

Di dare mandato al Comitato esecutivo di procedere, nel rispetto delle vigenti normative e dei termini di prescrizione di anni cinque, al recupero di contributi a carico di soggetti che rientrano nel perimetro consortile ed iscrivibili nei ruoli consortili.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo degli organi regionali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/97.

Dopo di che non essendovi altro da discutere e deliberare si dichiara sciolta la seduta alle ore 15.30.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE  
(Dot. Mario Ceci)

IL PRESIDENTE  
(Dot. Mario Minozzi)

Referto di pubblicazione: Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo consortile dal giorno 25.03 al giorno ~~28.03.1998~~ *in corso*

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE  
(Dot. Mario Ceci)

Per copia conforme  
IL SEGRETARIO  
(Dot. Mario Ceci)

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO**

*1998 Consorzio di bonifica n. 3 derivante dalla fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Agro Romano, di Ostia e Maccarese e della Media Valle del Tevere*

Via del Viminale n. 43 - 00184 Roma

**DELIBERAZIONE N. 38/98**

**POSIZ. I-A-13**

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
TENUTASI IL GIORNO 29 APRILE 1998**

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9 e minuti trenta presso la sede del Consorzio in Via del Viminale n. 43, convocati con raccomandata del 20 aprile 1998 prot. 4108, si sono riuniti i Sigg.

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
Dr. Mario Minozzi	Presidente	P	
Sig. Mario Palone	Vice Presid.	P	
Sig. Rosolino Caprioli	Membro	P	
Dot. Enrico Caroni	"	P	
Sig. Ferdinando Francesco Certina	"	P	
Sig. Michele Coletta	"	P	
Sig. Eligio Di Marzantonio	"	P	
Dot. Filippo Gasparri	"		A
Sig. Reme Giuffani	"	P	
Dot. Roberto Marsicola	"		A
Ing. Paolo Morelli	"		A
Sig. Mario Palone	"	P	
Ing. Stefano Petrini	"		A
Sig. Settimio Petrucci	"	P	
Geom. Gino Tozzi	"	P	
Dot. Amedeo Zabbarini	"	P	
Sig. Lorenzo Zorzi	"		A
Sig. Loris Strafaldi	"	P	
Sig. Claudio Salvucci	"		A
Dot. Gianfranco Romagnolo	"	P	
Dot. Michele Lepore	"	P	
		15	6

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**OMISSIS**

2) Deliberazione consiliare del 23 marzo 1998 n. 36/98 di revoca ruolo aggiuntivo 1997: Esame sviluppi situazione - Determinazioni.

**OMISSIS**

E' presente il Direttore Dott. Mario Cecchi che svolge le funzioni di segretario.

Assenti giustificati: Dott. Gasparri, Ing. Morelli, Dot. Marsicola, Ing. Petrini, Sig. Zorzi, Sig. Salvucci.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti: Dott. Cesare Attanasio, Rag. Fabio Porfiri, Dott. Paolo Polegri.

La riunione è valida a termini dell'art. 38 dello Statuto.

**OMISSIS**

**DELIBERAZIONE N. 38/98**

**Posizione:** I-A-13

**OGGETTO:** Attuazione procedure per l'applicazione art. 3, commi 3° e 4° L.R. 21/1/84 n. 4

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** lo statuto consortile;

**VISTA** la L.R. 21/1/1984, n. 4;

**VISTA** la L.R. 7/10/94, n. 50;

**VISTO** l'art. 3, 3° comma della L. R. 21 gennaio 1984, n. 4 riguardante la verifica del comprensorio di bonifica ed in particolare la esclusione dal perimetro consortile delle aree a l'interno della perimetrazione urbana adottata ai sensi della L. n. 765 del 6 agosto 1967 e/o le aree di espansione urbana previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

**ATTESO** peraltro che il citato art. 3, comma 4° dispone che i provvedimenti di esclusione non possono interessare le aree urbane o di espansione urbana che si avvalgono dei benefici derivanti da opere o servizi di bonifica;

**VISTE** le sentenze 08957/96 e 08690/96 emesse dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili in data 14/10/1996;

**ATTESO** che la sentenza 08690/96 si sofferma sul concetto del beneficio che, ai fini dell'imposizione, può essere potenziale e generale, conseguito o conseguibile;

**CHE** in particolare la Corte precisa che il beneficio può essere anche potenziale o futuro purché si riferisca all'immobile e che il vantaggio può essere generale e cioè riguardare un insieme rilevante di immobili che ricevono il beneficio;

**RAVVISATA** l'opportunità di dare seguito al dettato della Suprema Corte dando anche luogo al disposto dell'art. 3 della L.R. 4/84 e adottare opportuni provvedimenti di esclusione dal perimetro consortile delle aree urbane che non ricevono dai servizi e dall'attività di bonifica il beneficio di cui trattasi;

**VISTA** la nota in data 1 dicembre 1997 prot. 9850 con la quale il Consorzio ha formulato richiesta ai 17 comuni rientranti nel comprensorio ed assoggettati alla contribuzione di bonifica ai sensi degli artt. 10 e 21 del R.D. 13 febbraio 1953 n. 215 di invio degli strumenti urbanistici urgenti adottati ai sensi della citata L. 765/67;

**PRESO** atto che al momento hanno dato risposta solamente sette amministrazioni comunali;

**ATTESO** che anche l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale s. è attivato nei confronti dei comuni convocando, con nota del 23/4/98 prot. 01541 una riunione con i Comuni di Roma, Fiumicino, Ladispoli e Formello;

**RITENUTO** di procedere, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli altri enti locali interessati, alla verifica del perimetro consortile al fine di dare applicazione al disposto dell'art. 3, commi 3° e 4° della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4;

**RITENUTO** inoltre, in relazione a quanto sopra ed al fine di garantire - in rapporto al beneficio - equilibrio contributivo tra contribuzione agricola ed est agricola, di dover modificare il Piano di classifica per il riparto delle spese del Consorzio approvato dal Consiglio regionale del Lazio con il provvedimento n. 474 del 16/9/92;

**ALL'UNANIMITA'**

**DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

Di procedere, anche attraverso incontri con i rappresentanti dei comuni interessati, alla verifica del perimetro contribuente al fine di dare applicazione al disposto dell'art. 3, 3° e 4° comma della L.R. 21 Gennaio 1984 n. 4;

Di impegnarsi a completare la verifica in tempi brevi in modo da formulare le necessarie proposte alla Giunta regionale così come previste dal citato art. 3, comma 3° della L.R. 4/84 entro il termine massimo di cinque mesi dalla presente deliberazione.

Di revisionare conseguentemente il piano di classifica per il riparto delle spese consorziali anche ai fini di una corretta applicazione del beneficio così come definito dalla sentenza della Corte di Cassazione 8690 del 1996.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo degli Organi regionali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/97.

OMISSIS

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE  
(Dott. Mario Ceci)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Mario Minozzi)

Referto di pubblicazione: il sottoscritto che la presente deliberazione è stata affissa nell'Albo consorziale dal giorno 30/04 al giorno 01/05/98

IL SEGRETARIO  
(Dott. Mario Ceci)

Per copia conforme  
IL SEGRETARIO  
(Dott. Mario Ceci)



5/11/98

ALLEGATO 5

Settore 64:1

04098

Consorzio di bonifica  
Agro Pontino  
LATINA

Consorzio di bonifica  
Tevere e Agro romano  
ROMA

Consorzio di bonifica  
nr.8 Conca di Sora  
SORA (FR)

Consorzio di bonifica  
nr.6 Piana di Fondi  
FONDI (LT)

Consorzio di bonifica  
Maremma Etrusca  
TARQUINIA (VT)

Consorzio di bonifica  
Pratica di Mare  
ARDEA (RM)

Consorzio della bonifica  
Reatina  
RIETI

Consorzio di bonifica  
nr.7 Sud di Anagni  
ANAGNI (FR)

Consorzio di bonifica  
Val di Paglia superiore  
ACQUAPENDENTE (VT)

Consorzio di bonifica  
nr.9 Valle del Liri  
CASSINO (FR)

Associazione nazionale delle  
bonifiche delle irrigazioni e dei  
miglioramenti fondiari  
Unione regionale del Lazio  
ARDEA

Oggetto: perizia per lo studio e lo svolgimento delle attività relative agli "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei piani di classificazione Consorzio di bonifica nella Regione Lazio

ALLEGATO 5

## MESSAGGIO VIA FAX

Si comunica che la Giunta regionale con la deliberazione n.5818 del 3 novembre l.s. ha approvato le "Direttive preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio" trasmesse dall'Unione regionale delle bonifiche del Lazio in data 30 ottobre 1998 nell'ambito della perizia di cui all'oggetto.


La Giunta regionale, nello stesso provvedimento, ha stabilito:

" I Consorzi di bonifica sono impegnati a dare la più tempestiva attuazione alle "Direttive preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio" già con l'emissione del prossimo ruolo di contribuzione per l'anno 1999."

Il dirigente del Settore 64°  
dott. Armando Ferlicca

ALLEGATO 5

Direttive preliminari su criteri,  
metodologie ed indirizzi  
per la revisione dei Piani di Classifica  
dei Consorzi di Bonifica del Lazio



## Sommario

Sommario.....	2
<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. IL RIORDINO DELLA SPESA CONSORTILE.....</b>	<b>4</b>
2.1 : attività consortile .....	4
2.1.1. i servizi principali .....	4
2.1.2. servizi "nuovi" ed accessori .....	4
2.2. Imputazione della spesa .....	5
2.2.1. suddivisione primaria della spesa .....	6
2.2.2. suddivisione secondaria della spesa .....	6
2.2.3. Contributi regionali .....	6
2.2.4. Imputazione della spesa tra due (o più) parti delle spese generali .....	7
<b>3. I PRINCIPI DELLA CONTRIBUZIONE.....</b>	<b>8</b>
3.1. Principi di inclusione e di partecipazione alla spesa .....	8
3.2. Principi di esclusione o di riduzione della spesa .....	9
3.3. Esempi di inclusione o di esclusione dalla base contributiva .....	10
3.3.1. Aree beneficiarie da includere nella base contributiva .....	10
3.3.2. Aree non beneficiarie da escludere dalla base contributiva .....	10
3.3.3. Aree non beneficiarie comunque da individuare .....	10
<b>4. LA BASE IMPONIBILE.....</b>	<b>11</b>
4.1. la base imponibile per la bonifica .....	11
4.1.1. Superficie sciolta relative ai terreni .....	12
4.1.2. Superficie sciolta relative ai fabbricati .....	12
4.2. la base imponibile per l'irrigazione .....	13
<b>5. I PARAMETRI PER IL RIPARTO DEGLI ONERI DI BONIFICA.....</b>	<b>15</b>
5.1. Premessa.....	15
5.2. Indici tecnici.....	15
5.2.1. indice di soggiacenza .....	15
5.2.2. Comportamento idraulico degli immobili .....	15
5.2.3. efficienza del servizio .....	15
5.3. indice economico.....	16
<b>6. CONCLUSIONI SULLA FASE PRELIMINARE.....</b>	<b>18</b>



## 1. PREMESSA

Con deliberazione n. 4013 del 04/08/1998 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la delibera prioritaria per lo svolgimento delle attività relative agli "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica della Regione Lazio".

La stessa era stata presentata nel luglio 1998 da Unione Regionale delle Bonifiche del Lazio nel ambito del rapporto di collaborazione instauratosi con l'Assessorato allo Sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.


La Giunta Regionale ha dato inoltre incarico alla stessa Unione, nella sua veste di organismo rappresentativo di tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio, di svolgere tale attività nel termine di mesi sei, riservandosi inoltre di emanare entro i primi due mesi le "Direttive preliminari sui criteri, metodologie ed indirizzi per la revisione dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica del Lazio".

L'esigenza di tale revisione consegue ad alcuni importanti provvedimenti legislativi adottati dalla Regione Lazio ed ai nuovi orientamenti nell'applicazione dei disposti legislativi nazionali, in particolare per sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

La Giunta Regionale del Lazio con deliberazione 6 luglio 1997 n.4257 sulla base del parere favorevole della commissione consultiva permanente per l'agricoltura, ha approvato il documento "Direttive ed obiettivi prioritari per la presentazione delle proposte da acquisire per l'elaborazione del Piano Regionale di Bonifica", attraverso il quale viene definito - tra Regione e Consorzi - l'rispettivo ambito di intervento per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del territorio.

I Consorzi di Bonifica hanno raccolto e trasmesso alla Regione le rispettive proposte.

La Giunta Regionale al termine del regolare iter procedurale, con deliberazione n. 3786 del 29 luglio 1998 ha proposto al Consiglio Regionale il documento "Piano Regionale di Bonifica" nella sua veste definitiva.



## 2. IL RIORDINO DELLA SPESA CONSORTILE

Il riordino della spesa consortile è finalizzato alla trasparenza, ovvero alla possibilità di valutare il rapporto tra i vantaggi apportati dalle attività consortili ed i costi relativi.

### 2.1. L'attività consortile

Per perseguire la finalità di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, i Consorzi sono dotati di una struttura funzionale, in grado di assicurare servizi di fondamentale importanza


#### 2.1.1. I servizi principali

I servizi principali, di cui beneficiano le aziende agricole, sono i seguenti:

- |   |                                  |                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | servizio di difesa idraulica     | (attività di bonifica)         |
| 2 | servizio di difesa idrogeologica | (attività di tutela del suolo) |
| 3 | servizio irriguo                 | (attività irrigua)             |

#### 2.1.2. servizi "nuovi" ed accessori:

- tutela delle acque
  - censimento degli scarichi nella rete consortile
  - accertamento della qualità delle acque a scopi irrigui.
- tutela del territorio rurale
  - mantenimento di ecosistemi
  - salvaguardia delle aziende di pregio
- autorizzazioni
  - sfalci erba,
  - allungamenti
  - attraversamenti
  - recinzioni
  - ponti e manufatti
  - attracchi
- usi produttivi delle acque
  - utilizzo a fini irrigue ed acque reflue
  - usi turistici e ricreativi delle acque
  - piscicoltura
  - produzione di energia
  - approvvigionamento di imprese produttive
- (altri tipi di servizi).



## 2.2. Imputazione della spesa

In linea di principio l'ottica del "servizio" richiede innanzi tutto che ogni spesa sia identificata e fatta gravare su chi lo cosa; e genera

Nell'ambito dell'attività consortile, le spese sostenute dall'Ente sono distinguibili in due categorie

- **spese specifiche** (direttamente imputabili al singolo servizio consortile) quali, ad esempio
  - > personale dedicato (dipendente e/o convenzionato, per comitati di sorveglianza, esercizio e/o manutenzione)
  - > consumi (energia elettrica, materiali, combustibili e lubrificanti)
  - > servizi (d'ufficio, forziisti, etc.),
  - > redditi
  - > ammortamenti,
  - > di progettazione e direzione lavori per la parte non rientrante nel finanziamento pubblico.
- **spese generali** (non imputabili direttamente al singolo servizio consortile):
  - > funzionamento organico di amministrazione e direzione
  - > servizi amministrativi:
    - segreteria
    - contabilità
    - gestione del personale
    - oneri di riparto
  - > servizi tecnici generali (pianificazione e gestione delle risorse consortili)

Le predette spese generali dovranno essere decurtate dall'eventuale surplus (differenza fra quota riconosciuta a finanziamento pubblico e spese effettive sostenute dall'Ente) per progettazione e/o per direzione lavori e opere straordinarie

Le spese vanno quindi raggruppate per "centri di costo" (servizi) e per "arco di fruizione del servizio" (bacini)



### 2.2.1. suddivisione primaria della spesa:

Comporta l'individuazione dei costi diretti afferenti (imputabili) direttamente ai singoli servizi (bonifica, irrigazione, tutela, monitoraggio ed altri).

In tale ambito ogni Consorzio dovrà effettuare una revisione della propria contabilità, per dare in tempi brevi una ripartizione in parte anche stimata, e nel medio termine organizzare il computo della spesa secondo la logica dei centri di costo.

### 2.2.2. suddivisione secondaria della spesa:

La ripartizione della spesa relativa al singolo servizio (bonifica, irrigazione) nei comprensori dovrà avvenire attraverso l'individuazione di "zone omogenee" per:

- caratteristiche fisiche e morfologiche
- analogie di "problemi"
- tipo di servizio fornito e dell'organizzazione che lo eroga

Conseguentemente nei comprensori saranno definiti i fini contributivi:

- bacini (di scolo e irrigui)
- sottobacini (divisione di bacini elementari distinguibili in quanto diversi per fabbisogni ed organizzazione/organizzazione degli interventi manutentivi ed esercizio)
- macrobacini (unione di più bacini elementari accorpabili in quanto omogenei per fabbisogni ed organizzazione/organizzazione degli interventi manutentivi ed esercizio)

A ciascuna di tali zone omogenee verranno attribuiti i relativi costi diretti (spese direttamente imputabili).


### 2.2.3. Contributi regionali

A sensi della legge 7 ottobre 1964 n. 50 di modifica della legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4 (art. 10 e 11), le **opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale** sono mantenute e gestite dai Consorzi di Bonifica ed i relativi oneri sono a totale carico della Regione.

Le categorie di opere rientranti in tale tipologia sono definite ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4257 del 8 luglio 1997 e comprendono:

- opere già individuate come tali con deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 20 settembre 1989
  - impianti idrovori di sollevamento
- opere individuate, inscrite nella proposta di Piano Regionale di Bonifica, ed in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale
  - opere di regolazione di bacini costanti e montani influenti
  - canali delle acque alte
  - canali delle acque medie
  - principali canalizzazioni delle acque basse





collettori emissari degli impianti idrovor

L'articolo 10 della stessa L. R. n. 10 ottobre 1994 n. 50 stabilisce che:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica che non siano di rilevanza di utilità pubblica e sociale provvedono i Consorzi di Bonifica;
2. alle spese di manutenzione possono partecipare con un contributo annuale complessivo fino al 100% della spesa stessa, la Regione e Amministrazioni Provinciali, le Comunità montane ed i Comuni.

Tutte le contribuzioni vanno a coprire la spesa del servizio di bonifica relativa al funzionamento dello specifico bacino per il quale vengono erogate e sono liquidate previa certificazione della spesa.

#### 2.2.4. Imputazione della spesa residua (riparto delle spese generali)

Le spese generali (non direttamente imputabili) vanno suddivise tra i diversi servizi (bonifica, irrigazione, tutela, monitoraggio, ed altri) proporzionalmente alle relative spese di diretta imputazione.

La quota di ogni singolo servizio va poi a sua volta suddivisa proporzionalmente tra le diverse aree omogenee (bacini) sulla base delle relative spese sostenute (spese direttamente imputabili) di singolo bacino per lo specifico servizio.

Eventuali eccezioni devono essere debitamente motivate.



### 3. I PRINCIPI DELLA CONTRIBUZIONE

Al fine di dare un'idea modulare di applicazione della vigente normativa in materia di bonifica, con particolare riferimento alla legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1984, si evidenziano i seguenti principi:

#### 3.1. *Principi di inclusione e di partecipazione alla spesa*

Sono tenuti alla contribuzione tutti gli immobili che traggono beneficio da azione consortile, quale che sia la loro destinazione ed in proporzione al grado di beneficio ricevuto.

In particolare il beneficio di **sicurezza idraulica / idrogeologica** è assicurato al territorio indipendentemente dalla destinazione agricola od extra agricola, urbana od extra urbana degli immobili.

Quindi non tutta la proprietà consortile sarà necessariamente chiamata a contribuire alla spesa consortile, ma solo quella direttamente beneficiaria dell'attività dell'Ente.

Dove non si opera a nessun livello e non si apporta beneficio a alcuno, non vi sono termini per richiederne contribuzione.

A fini di riparto della spesa, la determinazione della base contributiva trova quindi distinzione solo tra immobili che "traggono beneficio" e immobili che "non traggono beneficio" indipendentemente dall'utilizzo.

Sarà quindi necessario effettuare un'analisi del comprensorio considerando la localizzazione delle opere e dell'attività consortile, individuando le "zone omogenee" per proprie caratteristiche morfologiche e per il grado di servizio loro assicurato (operatività), si potranno identificare:

- i servizi garantiti (o bonifica, irriguo, di tutela, ...)
- il beneficio (generale e particolare, conseguito e conseguibile, comunque diretto)
- l'insieme di opere ed attività che ne sono causa diretta,
- le attività oner. (spese)

All'interno di ogni zona beneficata andranno infine differenziali i vari gradi di beneficio, tenendo conto della diversa incidenza dell'azione consortile, sia in ambito tecnico che economico.

A tale scopo dovranno essere adoperati i parametri descritti al successivo capitolo 5 (indice di soggiacenza, di comportamento idraulico, di efficienza dei servizi, ed indice economico).

Dalle operazioni di perimetrazione delle zone omogenee dovranno risultare evidenziate anche le aree che, pur non beneficiarie, contribuiscono a determinare l'efficienza dei servizi.



### 3.2. *Principi di esclusione o di riduzione della spesa*

Le aree caratterizzate da assenza di operatività consortile o da assenza di beneficio diretto dovranno dunque conseguire direttamente da operazione di individuazione descritta al punto precedente.

La diversificazione del grado di beneficio tramite suddetti parametri, infatti, dovrà evidenziare, in generale, tanto le zone di comprensorio beneficiarie quanto quelle non beneficiarie e quindi non chiamate a contribuire.

In particolare il coefficiente di efficienza del servizio dovrà consentire la riduzione del contributo per gli immobili per i quali il servizio erogato è inadeguato (ad esempio a pagamenti periodici, indice di scarsa efficienza del servizio).

Tale coefficiente induttivo dovrà essere mantenuto o adeguato per tutto il periodo nel quale si verificano le circostanze.

È necessario infine che all'interno del comprensorio vengano identificati tutti gli immobili tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura.

Per tali immobili dovrà essere effettuata un'attenta analisi idraulica e fine di identificare puntualmente il servizio dato dal Consorzio.

Questo al fine di misurare quanto necessano alla corretta attuazione dei disposti dall'art. 14, comma 2 e dall'art. 27, comma 3 della legge n. 36 del 1994 (Legge Galli).



### 3.3. Esempi di inclusione o di esclusione dalla base contributiva

Si ritiene opportuno riportare di seguito alcuni casi particolari:

#### 3.3.1. Aree beneficiarie, da includere nella base contributiva

Sono ad esempio da includere le aree per le quali il Consorzio svolge specifiche opere di protezione:

- zone urbane o di espansione urbana attraversate da corsi d'acqua regolati a monte
- zone urbane o di espansione urbana attraversate da corsi d'acqua arginati
- zone urbane o di espansione urbana protette da opere di intercettazione e di deviazione (scolmatori, by-pass, vasche o accumulo, bacini di espansione ...)

In tali casi, infatti, la mancanza di attività da parte del Consorzio determinerebbe l'insorgere di danno in coincidenza col verificarsi di eventi meteorici.

#### 3.3.2. Aree non beneficiarie, da escludere dalla base contributiva

Sono ad esempio da escludere:

- le aree urbane o di espansione urbana o anche extraurbane, dotate di rete scolante propria e con scarico diretto in corsi d'acqua estranei alla competenza del Consorzio (in diretta gestione statale, opere di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria e diretta gestione regionale);
- le aree urbane, di espansione urbana o anche extraurbane dotate di rete scolante propria recapitata direttamente a mare.

Infatti, in tali casi, l'insorgere di danno in coincidenza col verificarsi di eventi meteorici è totalmente scollegato dall'attività del Consorzio.

#### 3.3.3. Aree non beneficiarie, comunque da individuare

Sono comunque da individuare con una perimetrazione aggiuntiva e distinta da quella relativa alle zone omogenee:

- le zone che contribuiscono a determinare a monte i deflussi nelle reti gestite (in genere a partire montane dei bacini triforci non soggetti ad operatività);
- le zone, anche particolarmente esposte ai fenomeni franosi, particolarmente contribuenti alla formazione del trasporto solido;
- le zone instabili, particolarmente esposte a fenomeni franosi.

L'individuazione di tali zone e dei processi in cui sono coinvolte consentirà di valutare in senso più ampio gli effetti dell'operatività consortile e determinerà ulteriori indirizzi per attività di bonifica.



## 4. LA BASE IMPONIBILE

### 4.1. la base imponibile per la bonifica

Il beneficio di bonifica si identifica nella sicurezza idraulica assicurata all'immobile dall'attività consortile (manutenzione ed esercizio di opere di bonifica).

Il Consorzio esegue, in relazione all'attività di bonifica, una serie di interventi sul territorio cui possono riferirsi le principali voci di costo.

- 1 impianti di sollevamento idrovoro: esercizio e manutenzione;
- 2 rete di scolo: sorveglianza e manutenzione;
- 3 manufatti in alveo (ostegni, ponti e difessi): sorveglianza e manutenzione;
- 4 stazioni di rilievo e custodia dei manufatti e delle opere in gestione al Consorzio: manutenzione ed esercizio;
- 5 serbatoi di invaso: manutenzione e gestione del corpo diga e delle apparecchiature elettromeccaniche dell'invaso per la laminazione delle piene;
- 6 servizio di piena: sorveglianza idrologometrica e trasmissione dati e coordinamento con Enti.

Gli immobili beneficiari sono quelli che:

- in fase di realizzazione della bonifica hanno risentito di un incremento di valore/freddito imputabile alla riduzione del rischio idraulico determinata da opere di salvaguardia idraulica consortile;
- in fase di bonifica già in atto, anche se in continua evoluzione, godono del mantenimento del valore/freddito raggiunto dal bene in virtù dell'attività di manutenzione ed esercizio delle opere eseguite dal Consorzio.

Il servizio di difesa idraulica dipende:

- dalla quantità del deflusso da controllare, direttamente proporzionale all'estensione della superficie sovrante;
- dalle modalità di formazione del deflusso (curve di corrivazione) e quindi dalle caratteristiche idrauliche e fisiche della superficie sovrante (permeabilità, quota pendenza, radice, posizione rispetto al recettore, etc.).

Sulla base di quanto esposto si determina, quindi, di:

- commisurare il contributo di bonifica alla superficie scolante relativa all'immobile individuando in tale superficie la base imponibile per il beneficio di bonifica;
- pesare tale superficie su la base del grado di beneficio dalla stessa conseguito utilizzando allo scopo un *indice di beneficio funzione di parametri sia tecnici che economici*.

La base imponibile per il beneficio di bonifica è dunque la superficie scolante dell'immobile.



Le metodologie e le eventuali approssimazioni per la determinazione di tale dato sono di seguito riportate.

#### 4.1.1. Superfici scolanti relative ai terreni

Per le superfici a destinazione agricola (terreni censiti dall'UTE - N.C.T.) la superficie scolante viene individuata nella **superficie fiscale dell'immobile**.

#### 4.1.2. Superfici scolanti relative ai fabbricati

Per individuare la superficie scolante relativa agli immobili extra agricoli (superfici urbanizzate censite dall'UTE - N.C.E.U.) è necessario risalire all'estensione della **superficie effettiva** su cui ciascun immobile ricade (lotto) ed eventualmente ripartirla pro quota (nel caso in cui venga ricada più d'uno) o apporlarla (nel caso in cui più lotti siano stati utilizzati per l'edificazione).

Questo richiede, oltre alla conoscenza degli usuali parametri forniti dall'UTE, i dati relativi

- all'estensione del lotto su cui ricade l'immobile extra agricolo (superficie fiscale della particella passata a partita 1 nei N.C.T.)
- eventuale quota millesimale di proprietà (nel caso vi siano più immobili siti in un medesimo lotto (condomini)).

Quando espresso costrui, sono evidentemente di tipo di arrivo per attività non esaltati

Per il periodo necessario al completamento della Banca Dati Catastrale consortile con tali informazioni, si prevede in via transitoria, la possibilità di determinare la superficie scolante dei fabbricati in via approssimata.

Tale superficie scolante virtuale potrà essere opportunamente decurtata partendo dai dati ufficiali attualmente a disposizione.



#### 4.2. *la base imponibile per l'irrigazione*

Il beneficio irriguo è commisurabile all'incremento di valore dei di reddito imputabile alla disponibilità di risorsa idrica.

Gli immobili beneficiari della risorsa irrigua sono esclusivamente immobili a destinazione agricola.

Il beneficio irriguo viene distinto in due parti:

- il beneficio potenziale
- il beneficio effettivo

Il beneficio potenziale è quello commisurabile all'aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva potenziale imputabile alla reale possibilità di adattamento (dal semplice incremento dello stesso tipo culturale al cambio di coltura verso quelle a più alto reddito).

È pertanto beneficio indipendente dall'effettivo utilizzo della risorsa idrica. In effetti il valore fondiario di un appezzamento che è e può essere solo seminativo è diverso da quello di un seminativo potenzialmente anche orticolo.

Il beneficio effettivo dipende invece dall'incremento di reddito derivante dall'utilizzo della risorsa idrica, e quindi è commisurato al consumo effettivo oltre che alla dotazione di superficie (in quale caso si deficiò o influenza il tipo culturale possibile e quindi il reddito).

In relazione all'attività irrigua, il Consorzio esegue una serie di interventi sul territorio sui quali possono riferirsi le principali voci di costo:

1. manutenzione delle opere di presa
2. manutenzione dei serbatoi
3. manutenzione della rete di adduzione
4. esercizio di pozzi e pompaggi
5. manutenzione della rete di distribuzione
6. erogazione della risorsa

Tali voci sono in parte riferite al singolo impianto, in parte riferite all'attività irrigua in generale.

Le singole spese vanno ripartite per singolo impianto per poter dar luogo ad un sistema tariffario adattato alle singole caratteristiche e modalità di servizio.

Il beneficio potenziale è proporzionale a:

- alla superficie irrigabile
- alla dotazione specifica
- all'incremento di reddito netto potenziale.

Il beneficio effettivo è proporzionale a:

- alla quantità d'acqua effettivamente consegnata;
- alla superficie effettivamente irrigata;
- al rapporto tra la quantità di risorsa consegnata e quella richiesta (in data ad esempio da defruttazione relative al singolo tipo culturale) e sua varia dipendente da capacità di



## 5. I PARAMETRI PER IL RIPARTO DEGLI ONERI DI BONIFICA

### 5.1. Premessa

Gli oneri di bonifica da ripartire tra i consorziati sono quelli relativi alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza consortile per la parte non coperta dall'intervento pubblico.

La ripartizione verrà attuata in proporzione del beneficio diretto, valutato tramite indici oggettivi tecnico ed economici.

### 5.2. Indici tecnici

La suddivisione del comprensivo in zone omogenee secondo la logica prima descritta rende superfluo il ricorso alla valutazione dell'intensità delle opere.

Viene conseguentemente superato il concetto di intensità delle opere fino ad oggi utilizzato.

#### 5.2.1. indice di soggiacenza

L'indice di soggiacenza intende dare misura ai benefici cui sono soggetti gli immobili in funzione della rispettiva sicurezza (riduzione o eliminazione del rischio) così come assicurata alla singola zona dall'attività consortile.

In effetti ogni territorio è caratterizzato da una distribuzione spaziale del rischio idraulico, che viene verificato e ridotto dall'azione di bonifica.


Vanno quindi individuate le zone paragonabili per rischio di esondazione (ovvero caratterizzate dal medesimo tempo di ritorno) nelle due diverse condizioni di assenza e di presenza di bonifica.

Questo è possibile sia tramite simulazioni di eventi con diversi tempi di ritorno, sia facendo riferimento diretto a:

- cartografia del rischio idraulico già determinata da altri Enti (ad esempio da Autorità di Bacini)
- osservazione delle date idrometriche massime annue dei collettori di scarico
- osservazione delle documentazioni fotografiche in possesso dell'Ente riferite ad eventi meteorologici particolari
- frequenze con cui gli eventi di crisi si sono verificati, evidenziandone le quote massime di presenza
- caratteristiche fisiche, geomorfologiche ed idrauliche della rete idrica sottante che assicura lo smaltimento delle acque
- alle quote ed alle pendenze dei terreni (costante, ad esempio, dal piano di fatto su carta tecnica regionale)

La combinazione dei vari parametri sarà scelta ed opportunamente motivata nelle varie circostanze direttamente dagli Uffici tecnici Consortili, con riferimento alla situazione fisica, geologica ed orografica di ciascuna zona omogenea.





### 5.2.2. Comportamento idraulico degli immobili

Questo indice ha l'obiettivo di dare misura alla diversità del "problema idraulico" costituito dai deflussi provenienti dalle aree urbanizzate rispetto alle aree agricole.

Infatti, a parità di pioggia, l'intensità e di estensione di superficie e il tipo di superficie ed il suo stato, e uso cambiano:

- la percentuale di portata convogliata nella rete di scolo
- la distribuzione della portata (curva di deflusso, tempo di convogliazione, etc.)

È noto infatti che in un corso d'acqua la portata massima al colmo, a parità di pendenza ed intensità di pioggia, è minore che dall'estensione del bacino scorrente dipende:

- dal grado di impermeabilizzazione delle superfici scorrenti (coefficiente di deflusso);
- dal volume di invaso;
- dalla geometria e dal materiale del collettore scorrente.

Le superfici impermeabilizzate urbano, ivi compreso le strade dei centri abitati, sono dotate di un volume di invaso costituito dalla rete fognaria, ma l'effetto di laminazione prodotto dall'invaso stesso è parzialmente annullato dalla riduzione dei tempi di convogliazione lungo il percorso fognario e pertanto le portate massime sono notevolmente superiori a quelle analoghe che si ottengono per i terreni agricoli.

Per commisurare il "problema idraulico" costituito dalle varie superfici dovranno essere comparati i relativi coefficienti di impermeabilizzazione (portata di scolo per unità di superficie) calcolati mediante le usuali metodi dell'idraulica.

Eventuali metodi alternativi per la valutazione di tale parametro andranno debitamente motivati.

### 5.2.3. efficienza del servizio

Serve a riequilibrare i rapporti di beneficio tra i diversi immobili del comprensorio che pur usufruendo dello stesso servizio, non godono della stessa sicurezza idraulica.

Nel caso di scarsa sicurezza, evidenziata da situazioni di sofferenze e ripetuti eventi di crisi, il beneficio è effettivamente minore.

Dovranno pertanto essere calcolate opportune riduzioni con riferimento alla diversa frequenza di eventi di crisi.

## 5.3. Indice economico

L'indice economico ha lo scopo di commisurare il beneficio al parametro economico del bene significativo per la bonifica.

Per la ripartizione dei costi di realizzazione delle bonifiche appare corretto commisurare il beneficio all'incremento di valore fondiario apportato a ciascun immobile in virtù appunto della sua realizzazione.

I costi di tali opere sono assorbiti da finanziamenti pubblici e non hanno quindi necessità di ripartizione.

Per quanto riguarda invece i costi di manutenzione ed esercizio delle opere, che assicurano mantenimento dei benefici conseguiti, essi vanno ripartiti tra i beneficiari.

I Consorzi, utilizzando tale risorsa, potranno adeguare con gradualità organico e struttura, orientandola al meglio verso i principali fini, essenzialmente manutentori e gestionali.

I Consorzi sono chiamati, come la più tempestiva attuazione alle presenti prescrizioni, come segno di presa di coscienza della situazione in atto e di svolta sostanziale e nella gestione.


In particolare, già con la ruota di contribuzione 1998, dovranno, per quanto possibile:

- escludere dalla contribuzione tutti gli "immediati" non beneficiari individuabili sulla base dei criteri e degli esenti in precedenza riportati, dei dati attualmente a disposizione e degli esiti delle azioni concorsive effettuabili in tempo utile;
- impostare e, qualora possibile, effettuare la riorganizzazione della spesa concorsiva anche secondo altre previsioni, in linea con quanto previsto al punto 2);
- provvedere alla definizione dei bacini di scolo ed irrigui;
- schematizzare di conseguenza la programmazione delle attività manutentive e di esercizio;
- effettuare la somministrazione delle risultanti zone omogenee;

mentre, in tempo utile per l' inserimento nel documento finale (febbraio 1998), viene loro richiesto

- comunicare tutti gli eventuali atti a valutare lo status delle rispettive concessioni (Banche Dati, Cartografie ed altri elementi tecnici) e nella loro attuale consistenza, completezza ed attendibilità (rispondenza e stato di aggiornamento);
- fornire proposte per l'aggiornamento della Base Dati;
- fornire elementi per la valutazione dell'efficacia dei parametri e errata e delle eventuali aggiunte ed eccezioni;
- formulare una stima dei tempi e dei costi per i relativi adempimenti;

29 OTT. 1998



IL PRESIDENTE  
(Dr. Massimo Guzzetta)